

Regime degli impatriati con reddito imponibile al 30% dal 2020

Le condizioni semplificate ampliano la platea dei possibili beneficiari

/ Pamela ALBERTI

L'art. 5 del DL 34/2019 (DL "crescita") prevede significative **modifiche** al regime degli impatriati di cui all'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015 e al regime di favore previsto per il rientro di ricercatori e docenti dall'[art. 44](#) del DL 78/2010. Le modifiche riguardano i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'[art. 2](#) del TUIR a partire dal periodo d'imposta 2020 (periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL).

Con riferimento al regime degli **impatriati**, per tali soggetti i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (quindi con incremento della riduzione del reddito imponibile dall'attuale 50% al 70%).

Al fine di beneficiare di tale agevolazione, sono previste le seguenti **condizioni**: i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento (non più 5) e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano (senza quindi che sia svolta presso impresa residente o controllata/collegata a impresa italiana e che i lavoratori rivestano ruoli direttivi o abbiano elevata qualificazione e specializzazione).

Viene prevista l'**estensione** del regime anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Possono accedere alla nuova versione dell'agevolazione anche i cittadini italiani **non iscritti all'AIRE** rientrati in Italia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (dal 1° gennaio 2020 per i "solarì"), purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento.

Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE e **già rientrati** in Italia entro il 31 dicembre 2019, sono applicabili, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, le disposizioni di cui all'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento. Non si fa luogo al rimbor-

so delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Vengono poi introdotte maggiori agevolazioni fiscali per **ulteriori cinque periodi** d'imposta in presenza di specifiche condizioni. Nello specifico, le disposizioni in esame si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico (anche in affidio preadottivo) o nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento (l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà).

In entrambi i casi, i suddetti redditi, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50%** del loro ammontare, mentre per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

La percentuale è ridotta al 10% anche per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Con riferimento all'agevolazione per il rientro di **docenti e ricercatori** di cui all'art. 44 del DL 78/2010, viene previsto, per i soggetti trasferiti dal 2020, l'incremento da 4 a 6 anni della durata del regime di favore (reddito imponibile pari al 10%), con prolungamento della durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Possono accedere alla nuova versione dell'agevolazione anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Relativamente ai docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, invece, sono applicabili le disposizioni dell'art. 44 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il suddetto periodo.